

*Delibera n. 11***COMUNE DI ROCCELLA IONICA***Provincia di Reggio Calabria***DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****Oggetto: Imposta municipale unica (IMU) 2013. Determinazioni.**

L'anno duemilatredecim addi tre del mese di maggio alle ore 17,30 convocato come avvisi scritti in data 24.04.2013 prot. n. 6861, consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito presso la sala consiliare del Comune, sotto la presidenza del presidente del Consiglio Comunale Vozzo Pasquale, in sessione ordinaria, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

N. Ord	Cognome e Nome	PRES. (Si-No)	N. Ord	Cognome e Nome	PRES (Si-No)
1)	<i>Certomà Giuseppe</i>	<i>Si</i>	10)	<i>Bombardieri Domenico</i>	<i>Si</i>
2)	<i>Zito Sisinio</i>	<i>No</i>	11)	<i>Bombardieri Vincenzo</i>	<i>Si</i>
3)	<i>Alvaro Gabriele</i>	<i>Si</i>	12)	<i>Alvaro Giuseppe</i>	<i>Si</i>
4)	<i>Zito Vittorio</i>	<i>Si</i>	13)	<i>Manti Giuseppe</i>	<i>Si</i>
5)	<i>Falcone Bruna</i>	<i>Si</i>	14)	<i>Scali Francesco</i>	<i>Si</i>
6)	<i>Ursino Francesco</i>	<i>Si</i>	15)	<i>Muscolo Francesco</i>	<i>No</i>
7)	<i>Fragomeni Cesare</i>	<i>Si</i>	16)	<i>Mazzaferro Giuseppe</i>	<i>No</i>
8)	<i>Macrì Gerardo</i>	<i>No</i>	17)	<i>Chiefari Aldo</i>	<i>No</i>
9)	<i>Vozzo Pasquale</i>	<i>Si</i>			

Presenti n°: 12;**Assenti n°: 5;**

Partecipa, con funzioni verbalizzanti, il Segretario Generale, dr.ssa Caterina Giroidini;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Constatato che, essendo il numero dei presenti di 11, su 16 Consiglieri assegnati al Comune e su 16 Consiglieri in carica, più il Sindaco, l'adunanza è legale ai sensi del D.L.vo n° 267/2000 e del vigente Statuto Comunale;

Premesso che la presente proposta di deliberazione;

- Non richiede** alcun parere preventivo in quanto trattasi di mero atto d'indirizzo.
- Richiede** il parere preventivo in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, e che risulta FAVOREVOLE, per come riportato in allegato alla presente;
- Comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e **richiede** il parere preventivo in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria che risulta FAVOREVOLE per come riportato in allegato alla presente;
- Non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e **non richiede** il parere preventivo in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti;

DICHIARA APERTA LA SEDUTA

ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Durante la trattazione del presente punto dell'O.d.G. sono presenti il Sindaco Certomà e n. 10 consiglieri . Assenti n. 6 (consiglieri : Zito Sisinio – Macri Gerardo – Alvaro Gabriele – Mazzaferro – Chiefari e Muscolo). Assume la presidenza il presidente del Consiglio Comunale Vozzo Pasquale.

Il Presidente del Consiglio Comunale

invita il consigliere Zito Vittorio – Vice Sindaco ed Assessore al Bilancio – a relazionare sul presente punto dell'ordine del giorno .

Il consigliere Zito Vittorio interviene riferendo al consiglio comunale che bisogna comunicare le aliquote IMU anno 2013 al Ministero entro il 9 maggio e che, pertanto, oggi bisogna deliberarle . propone una conferma delle aliquote IMU adottate nell'anno 2012.

Successivamente interviene il consigliere di minoranza Scali il quale afferma che siamo in una situazione di particolare incertezza per quanto riguarda la tariffa dell'IMU poichè ancora il Governo non ha sciolto la riserva sull'applicazione o meno del tributo alla prima casa. Ritengo , quindi, afferma il consigliere prematuro decidere oggi sull'adozione della stessa , comunque ribadisco quanto detto in sede di applicazione di approvazione della tariffe IMU anno 2012 ovvero che ritengo iniqua la tassazione della prima casa e che questa amministrazione avrebbe potuto recuperare in altro modo i 70.000,00 euro occorrenti . per i motivi esposti il voto è contrario .

Interviene successivamente il consigliere Alvaro Giuseppe per dire che trattasi di tassa ingiusta ed iniqua sono convinto che il Governo abolirà l'applicazione dell'IMU sulla prima casa , comunque, se così non fosse ritengo che il Comune dovrà fare in modo di ridurre al minimo l'applicazione della stessa .per i motivi esposti la dichiarazione di voto è di astensione.

Interviene successivamente il capogruppo di maggioranza Bombardieri Vincenzo il quale afferma che sicuramente siamo in una situazione di attesa, bisogna fare attenzione , dice il consigliere, evitare di utilizzare come un totem il tema sull'abolizione dell'IMU in quanto le somme vanno recuperate in ogni caso . particolare attenzione invece occorre dare alle detrazioni sull'applicazione dell'IMU.

Interviene infine il Sindaco il quale sente la necessità di fare chiarezza su un argomento così delicato. Eliminare l'IMU sulla prima casa credo che sia impossibile in quanto il mancato introito delle somme previste deve essere compensato e sarebbe impossibile sanare il buco che si verrebbe a creare. Comunque , sono d'accordo, afferma il Sindaco all'applicazione di una tassa più equa meno gravosa per i cittadini .

Esauriti gli interventi il Presidente del consiglio comunale invita i consiglieri a determinarsi in merito alla proposta di conferma per l'anno 2013 delle aliquote IMU anno 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti gli interventi sopra riportati,

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale del 30.10.2012 n. 27 avente per oggetto:” Bilancio di previsione esercizio finanziario 2012. IMU 2012 – deliberazione G.C. n. 181/2012. Determinazioni – esecutiva a norma di legge con la quale si è stabilito di applicare per l'anno 2012 l'imposta municipale unica nel seguente modo :

- aumento dell'aliquota di base dell'abitazione principale di 0,1 punto percentuale (da 0,4 a 0,5);
- aumento dell'aliquota di base di 0,3 punti percentuali per tutti gli altri immobili (da 7,60 a 10,60);
- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

Esenzioni:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;

- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984, in base all'elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993 n. 9.

Equiparazioni:

costituiscono allo stesso modo abitazioni principali, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e della sola detrazione di base prevista dalla normativa vigente:

- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
- gli immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le medesime finalità dell'Istituto autonomo per le case popolari.

Riduzioni:

- La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
- La base imponibile è ridotta del 50%, sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.

Agevolazioni:

- Aliquota del 9,00:
 - per gli immobili di Cat. "A" concessi dal proprietario in uso gratuito ai genitori e/o ai figli, a condizione che gli stessi li occupino quale loro abitazione principale ed ivi abbiano la residenza anagrafica con proprio nucleo familiare. Per tale agevolazione è riconosciuta solo l'applicazione dell'aliquota del 9,00 per mille senza alcuna detrazione.
- Aliquota del 7,60:
 - per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall'art. 43 D.P.R. 917/1986 (TUIR);
 - per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES);
 - per gli immobili di Cat. C1 posseduti da imprese non soggette ad IRES ed utilizzati per l'attività di impresa;
 - per degli immobili di Cat. C1 dati in locazione, con contratto regolarmente registrato, ad imprese non soggette ad IRES che utilizzano gli stessi per l'attività di impresa.

Richiamata la legge 13.12.2010, n. 220 disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2011) – pubblicata sulla G.U. del 21.12.2010 n. 297;

Visto il decreto legge n.98/2011 convertito con modificazioni nella legge n.111/2011 recante disposizioni urgenti sulla stabilizzazione finanziaria ;

Visto il decreto legge n.138/2011 convertito con modificazioni nella legge n.148/2011 recante ulteriori disposizioni urgenti sulla stabilizzazione finanziaria ;

Visto la legge 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012);

Visto il decreto legge 06.12.2011 n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011 n.214 ;

Visto il decreto legge 06.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011, n. 214;

Visto il decreto legge 10.10.2012, n. 174 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, convertito con modificazioni nella legge 07.12.2012, n.213;

Visto il decreto legge 18.10.2012, n. 179 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” convertito con modificazioni nella legge 17.12.2012, n.221 ;

Vista la legge 24.12.2012 n.228 recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge stabilità 2013) ;

Richiamato in particolare l’art.1 – comma 381 – della predetta legge che ha differito al 30.06.2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 20’13 ;

Dato atto :

-che, nelle more di approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e fino al 30.06.2013, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio per come previsto dall’art.163 comma 3, del decreto legislativo n.267/2000 ;

-che la gestione può essere disposta nei concreti limiti e prescrizioni di cui all’art.163, comma 1,2 e 3, del decreto legislativo n.267/2000 ;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 - comma I - del decreto legislativo n. 267/2000 dall’Area Economico Finanziaria, parere per come riportato in allegato alla presente deliberazione;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del decreto legislativo n. 267/2000 dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria , parere per come riportato in allegato alla presente deliberazione;

Ritenuto di provvedere in merito

Con votazione palese e per alzata di mano che ha dato il seguente risultato :

Presenti : 11 – astenuti : 1 votanti : 10 ;

Favorevoli : 8 (otto) – contrari : 2 (due) consiglieri di minoranza Manti e Scali – astenuto 1 (uno) consigliere Alvaro Giuseppe;

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. **Di confermare per l’anno 2013 le aliquote IMU fissate per l’anno 2012 e precisamente:**
 - aumento dell’aliquota di base dell’abitazione principale di 0,1 punto percentuale (da 0,4 a 0,5);
 - aumento dell’aliquota di base di 0,3 punti percentuali per tutti gli altri immobili (da 7,60 a 10,60);
 - detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

Esenzioni:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984, in base all'elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993 n. 9.

Equiparazioni:

- costituiscono allo stesso modo abitazioni principali, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e della sola detrazione di base prevista dalla normativa vigente:
- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
- gli immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le medesime finalità dell'Istituto autonomo per le case popolari.

Riduzioni:

- La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
- La base imponibile è ridotta del 50%, sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.

Agevolazioni:

- Aliquota del 9,00:
- per gli immobili di Cat. "A" concessi dal proprietario in uso gratuito ai genitori e/o ai figli, a condizione che gli stessi li occupino quale loro abitazione principale ed ivi abbiano la residenza anagrafica con proprio nucleo familiare. Per tale agevolazione è riconosciuta solo l'applicazione dell'aliquota del 9,00 per mille senza alcuna detrazione.
- Aliquota del 7,60:

- per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall'art. 43 D.P.R. 917/1986 (TUIR);
 - per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES);
 - per gli immobili di Cat. C1 posseduti da imprese non soggette ad IRES ed utilizzati per l'attività di impresa;
 - per gli immobili di Cat. C1 dati in locazione, con contratto regolarmente registrato, ad imprese non soggette ad IRES che utilizzano gli stessi per l'attività di impresa.
3. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, perché provveda a compiere i necessari atti di gestione;
 4. Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione 2013.

COMUNE DI ROCCELLA IONICA
(Provincia di Reggio Calabria)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'art.49 -comma 1 - Decr. Legisl. n.267/2000)

Proposta di Deliberazione n. 11/ 2013

Ufficio Proponente: Area Economico-Finanziaria

Oggetto: Imposta municipale unica (IMU) 2013. Determinazioni.

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 3 del Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2013

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE

Motivazione: -----

Data 03.05.2013

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
f.to dott. Giuseppe Curciarello

COMUNE DI ROCCELLA IONICA
(Provincia di Reggio Calabria)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi dell'art.49 -comma 1 - Decr. Legisl. n.267/2000)

Proposta di Deliberazione n. 11/ 2013

Ufficio Proponente: Area Economico-Finanziaria

Oggetto: Imposta municipale unica (IMU) 2013. Determinazioni.

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 4 del Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2013

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000:

- **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente ed in ordine alla regolarità contabile si esprime parere preventivo FAVOREVOLE

Motivazione: -----

- **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e **non richiede** il parere preventivo in ordine alla regolarità contabile.

Data 03.05.2013

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
f . t o dott. Giuseppe Curciarello

Il Presidente del Consiglio
F.to dr. Pasquale Vozzo

Il Segretario Generale
F.to dr.ssa Caterina Giroidini

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 13 MAG. 2013 e vi rimarrà per 15 giorni.

Data: 13 MAG. 2013

L'addetto al Servizio
F.to sig. R. Marcellino

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale il 13 MAG. 2013 e per 15 giorni consecutivi. Prot. n° 7847

Data: 13 MAG. 2013

Il Segretario Generale
F.to dr.ssa Caterina Giroidini

Non sottoposta a controllo
(D.L.vo-n. 267/2000)

- Ai sensi dell'art. 134 comma 4;
(perché dichiarata immediatamente eseguibile)
- Ai sensi dell'art. 134 comma 3;
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)

Data _____

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Caterina Giroidini

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo formato da n. _____ fogli compreso il presente
Roccella Ionica, li 13 MAG. 2013



Il Segretario Generale
dr.ssa Caterina Giroidini

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 13 MAG. 2013 e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.

Data: _____

Il Segretario Generale
F.to dr.ssa Caterina Giroidini